

Repertorio n. 16623

Raccolta n. 9687

COSTITUZIONE DI SOCIETA' COOPERATIVA

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaundici il giorno sedici del mese di giugno in Cerveteri

nel mio studio Via Settevene Palo n. 219

16 giugno 2011

Avanti a me ALESSANDRO TADDEI, Notaio in Cerveteri, iscritto al

Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia,

sono presenti:



- PAOLETTI PIERLUIGI, nato a Pontedera (PI) il giorno 1 maggio 1959, residente a Santa Croce Sull'Arno (PI), Via delle Pinete n. 19, Codice Fiscale PLT PLG 59E01 G843Q, cittadino italiano;

- POLVERARI MARCO, nato a Roma il 24 giugno 1976, residente a Cerveteri, Via di Gricciano n. 17, Codice Fiscale PLV MRC 76H24 H501N, cittadino italiano;

- CIARALLI ALESSANDRO, nato a Roma il 23 dicembre 1978, residente a Roma, Via Vincenzo Rovero n. 25, Codice Fiscale CRLLSN 78T23 H501A, cittadino italiano;

- ITRI SIMONE, nato a Bracciano il giorno 8 settembre 1981, residente a Ladispoli, Via Caltagirone n. 6/A, Codice Fiscale TRI SMN 81P08 B114W, cittadino italiano;

- ALBANESE MARCO, nato a Roma il giorno 1 aprile 1967, residente a Cerveteri, Via Rio dei Combattenti n. 147, Codice Fiscale LBN MRC 67D01 H501S, cittadino italiano;



- HASSLBERGER JOSEF, nato a Ruhpolding (Germania) il giorno

11 novembre 1949, residente a Roma, Rampa Brancaleone n. 25,

Codice Fiscale HSS JSF 49S11 Z112F, cittadino tedesco;

- AMASIO ANTONIO, nato a Cerveteri il 29 marzo 1961, residente a

Cerveteri, Via Fosso della Cerqueta n. 24, Codice Fiscale MSA NTN

61C29 C552Q, cittadino italiano;

- ANGELINI GIANPAOLO, nato a Roma il 30 maggio 1979, residen-

te a Ladispoli, Viale Florida n. 23/D, Codice Fiscale NGL GPL

79E30 H501F, cittadino italiano;

- CORSI CASIMIRO, nato a Roma il 19 aprile 1960, residente a Ro-

ma, Via Conca D'Oro n. 190, Codice Fiscale CRS CMR 60D19

H501F, cittadino italiano;

- SCIANITTI GIORGIO, nato a Milano il 21 gennaio 1942, residente

a Cerveteri, Via Fosso Sassetara n. 10, Codice Fiscale SCN GRG

42A21 F205N, cittadino italiano;

- GALLELLI GUIDO, nato a Santa Severina (KR) il 30 settembre

1952, residente a Roma, Largo O. Zuccarini n. 9, Codice Fiscale

GLL GDU 52P30 I308P, cittadino italiano;

- GORDON KATHLEEN, nata a Santa Cruz - California (USA) il 10

dicembre 1964, residente a Roma, Vicolo di Monte del Gallo n. 19,

Codice Fiscale GRD KHL 64T50 Z404D, cittadina irlandese.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo,

convergono e stipulano quanto segue:

- A -

Tra i signori PAOLETTI PIERLUIGI, POLVERARI MARCO, CIA-

RALLI ALESSANDRO, ITRI SIMONE, ALBANESE MARCO, SCIANITTI GIORGIO, HASSLBERGER JOSEF, AMASIO ANTONIO, ANGELINI GIANPAOLO, CORSI CASIMIRO, GORDON KATHLEEN e GALLELLI GUIDO viene costituita una Società cooperativa sotto la denominazione sociale: "NOInet Società Cooperativa".

La sede della società è fissata nel Comune di Cerveteri (RM).

Ai soli fini dell'iscrizione nel registro delle imprese i componenti dichiarano che l'indirizzo attuale della società è in Largo Villa Olio n. 6.

Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica dell'atto costitutivo.

- B -

La durata della società è fissata al 31 dicembre 2059 salvo proroghe o anticipato scioglimento deliberato dall'assemblea dei soci.

- C -

La società si propone gli scopi di cui all'art.4 delle norme sul funzionamento della società che, composte di numero trentaquattro articoli, vengono di seguito integralmente riportate.

- D -

Il capitale sociale è variabile e formato da un numero illimitato di quote, ciascuna di valore nominale non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti.

Il capitale iniziale è di Euro 2.400,00 (duemilaquattrocento virgola zerozero) sottoscritto e versato in quote uguali tra i soci.

- E -

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, al

quale spettano tutti i più ampi ed illimitati poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione soltanto di quelli riservati per legge all'assemblea dei soci.

I soci convengono di nominare per i primi tre esercizi di bilancio un Consiglio di Amministrazione nelle persone dei signori:

- POLVERARI MARCO - Presidente

- CIARALLI ALESSANDRO - Vicepresidente

- ALBANESE MARCO - Consigliere

- PAOLETTI PIERLUIGI - Consigliere

- HASSLBERGER JOSEF - Consigliere

i quali come sopra generalizzati accettano la carica loro conferita e dichiarano che a proprio carico non sussistono motivi di ineleggibilità o decadenza. Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 2011.

- F -

Per il Collegio Sindacale si fa rinvio alle norme di cui all'art. 2477 del codice civile ed a quanto previsto dall'articolo 32 dello statuto.

- G -

I componenti dichiarano che la società, essendo retta dai principi della mutualità, gode delle agevolazioni fiscali ai sensi delle disposizioni di legge in materia.

- H -

Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della costituita società ed ammontano a circa Euro 1.900,00 (millenovecento virgola zerozero).

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

"NOInet Società Cooperativa".

Denominazione, Sede, durata, scopo e oggetto, normativa applicabile.

Art. 1 - Denominazione

La cooperativa è denominata:

- "NOInet Società Cooperativa".

Art. 2 - Sede

La cooperativa ha sede nel Comune di CERVETERI.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede, nonché l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3 - Durata


La cooperativa ha durata sino al giorno 31 dicembre 2059.

Qualora la durata fosse prorogata prima della scadenza, i soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Potrà essere prorogata, o sciolta anticipatamente, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Art. 4 - Scopo e attività mutualistica

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo i principi della mutualità, senza fini di speculazione privata; può aderire a gruppi cooperativi paritetici e si avvale, nello svolgimento della propria attività, delle prestazioni lavorative, anche volontarie, dei soci. Mediante la solida-



le partecipazione di tutti i soci che ad essa fanno riferimento, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale per conseguire una nuova economia basata sui principi della sostenibilità ambientale, della sobrietà e della solidarietà.

Ha come oggetto, con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, l'esercizio, sia in via diretta che per il tramite di società controllate o partecipate, delle seguenti attività nei settori energetico, ecologico, idrico, edilizio, della trasmissione dei dati, dei segnali radio e TV e della telefonia in genere su qualsiasi tipo di supporto, avvalendosi di ogni mezzo e costruendo e/o gestendo le relative reti. Nello specifico:

- settore energetico: attività di studio, ricerca, produzione, approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita di energia elettrica, nei limiti consentita dalla vigente normativa, calore e altre fonti o vettori energetici come l'idrogeno, inclusa la realizzazione e conduzione di reti di distribuzione per liquidi o gas, per il teleriscaldamento, corrente elettrica ad usi diversi quali forza motrice, termica, mobilità ed illuminazione tanto pubblica che privata ai soci e ai non soci quando ve ne sia disponibilità, nonché il rilascio delle certificazioni ad esse collegate;

- settore idrico: attività di approvvigionamento, trasporto, trasformazione, distribuzione e vendita in relazione al ciclo integrale dell'acqua;

- la raccolta, il trasporto ed il trattamento finale dei rifiuti attraverso impianti funzionali al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero;

- le attività rivolte al risparmio ed efficientamento energetico di ogni genere, siano esse realizzate attraverso la cooperazione con enti pubblici, aziende o privati, soci e non soci;


- la progettazione, realizzazione e costruzione, e successivamente la manutenzione ed il miglioramento delle infrastrutture di rete telematica atte a supportare l'esercizio di servizi di telecomunicazione, e l'accesso a tali servizi..

A tale fine la cooperativa si potrà avvalere dei servizi di soggetti terzi (progettazione, installazione ecc..) atti a raggiungere tale obiettivo.

La società potrà svolgere attività di noleggio e di vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti ed accessori inerenti il suo scopo. La rete telematica di proprietà della cooperativa potrà acquisire, utilizzare e integrare al fine di realizzare lo scopo ogni tipo di tecnologia (ad esempio rame, fibra e wireless) a disposizione e allo stato dell'arte senza limitazione alcuna fatte salve le eventuali normative e limitazioni di legge.

La cooperativa potrà stringere accordi o convenzioni estese e particolari con altre società analoghe per scopo e obiettivi e non in contrasto con essi, anche al fine di assicurare e perfezionare il transito di servizi telematici e di telecomunicazione anche al di fuori dei confini e dei limiti della propria rete.

L'eventuale utilizzo di tratti di rete non di proprietà o il loro noleggio da fornitori terzi in forma esclusiva o condivisa sarà valutato in base alle necessità tecniche e basato esclusivamente su criteri di convenienza tecnica e economica.



Nei settori di proprio interesse la cooperativa promuove e realizza modelli organizzativi per la gestione delle varie fasi dei processi industriali sopra enunciati.

La società si propone inoltre di:

1. giovare all'economia domestica dei soci e di migliorare le condizioni morali e materiali dei soci e delle loro famiglie;

2. collaborare allo sviluppo del movimento cooperativo e mutualistico;

3. promozione del risparmio energetico e dell'uso razionale di materia ed energia anche mediante l'incentivazione dell'uso di fonti rinnovabili, installazione di sistemi, impianti e macchinari finalizzati alla riduzione delle emissioni e dell'impatto ambientale nel settore civile o industriale ed il conseguente ottenimento delle relative certificazioni di miglioramento delle prestazioni energetiche e/o ambientali;

4. realizzazione di attività di ricerca, di sensibilizzazione e di promozione editoriale su tematiche e/o aspetti concernenti le aree di intervento sopra elencate, anche mediante pubblicazioni (con espressa esclusione dei quotidiani) e strumenti multimediali;

5. noleggio di attrezzature, impianti, prodotti, materiali, spazi pubblicitari, marchi e brevetti.

Per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, finanziarie mobiliari ed immobiliari, comunque ad esso connesse e/o ritenute utili, come la stipulazione di accordi, contratti, convenzioni od altre forme di collegamento o di partecipazione con Enti e Società che possono facilita-

re l'esercizio dell'attività sociale. In particolare, la Società può procedere al rilascio di fidejussioni e di garanzie reali, all'assunzione di partecipazioni ed interessenze in altre società ed imprese collaterali o affini, costituite o costituende ed in generale ad ogni operazione necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può partecipare a gare d'appalto, singolarmente, in collaborazione con altri soggetti, o in raggruppamento d'impresa.

La Società può esercitare l'attività di progettazione e di realizzazione di opere ed impianti strumentali rispetto all'esercizio delle attività costituenti l'oggetto sociale, nei limiti consentiti dalla vigente normativa così come servizi di assistenza e consulenza.


Resta interdetto alla società lo svolgimento di qualsiasi attività che, direttamente o indirettamente, possa comportare esercizio abusivo di attività professionali riservate a professionisti iscritti in appositi Albi o Ordini professionali.

La cooperativa potrà operare anche nei confronti di terzi non soci.

Art. 5 - Regole per lo svolgimento dell'attività mutualistica

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.



Art. 6 - Normativa applicabile

Alla cooperativa si applicano, per quanto non previsto dal presente

statuto, le disposizioni sulla società a responsabilità limitata, in quanto compatibili.

Art. 7 - Soci - Requisiti

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Chi desidera divenire socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione specificando:

- a. nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e cittadinanza;
- b. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.

Non possono divenire soci, coloro che esercitino in proprio imprese che per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio dell'attività, siano identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa.

Art. 8 - Procedura di ammissione

L'organo amministrativo deve provvedere sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori e coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica in concreto svolta dalla cooperativa.

In relazione allo scopo mutualistico e all'attività della cooperativa, nonché in relazione agli interessi e ai requisiti dei soci previsti dalla legge e dal presente statuto, gli amministratori devono pertanto tenere conto:

- delle dichiarazioni contenute nella domanda,
- della documentazione ad essa allegata,
- di ogni altra informazione comunque acquisita,
- dell'effettiva e concreta capacità della cooperativa di instaurare

rapporti mutualistici idonei a soddisfare l'interesse dell'aspirante socio;

- della compatibilità della ammissione del nuovo socio con l'effettiva e concreta capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei propri soci.

L'ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata sul libro dei soci.

Il rigetto deve essere motivato e deve essere comunicato agli interessati entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibera su tale argomento in occasione della sua prima successiva convocazione.

Gli amministratori nella relazione al bilancio illustrano le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.


Art. 9 - Diritti dei soci

Spettano ai soci i diritti partecipativi ed amministrativi previsti dalla legge.

In particolare spettano ai soci il diritto di voto, il diritto agli utili e ai ristorni, il diritto di recesso e di controllo dell'attività degli amministratori in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal presente statuto.

Art. 10 - Trasferimento delle quote dei soci cooperatori

Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute, se la ces-



sione non e' autorizzata dagli amministratori.

Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione agli amministratori con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio e' libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato.

Contro il diniego, il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Scioglimento del rapporto sociale

Art. 11 - Recesso

Il socio cooperatore può recedere nei casi previsti dal presente statuto e dalla legge sulle società cooperative e dalle norme sulla società a responsabilità limitata in quanto compatibili.

In particolare sono cause di recesso:

- a. la perdita dei requisiti previsti per l'ammissione;
- b. la ricorrenza di una delle cause di esclusione;
- c. la trasformazione della cooperativa in altro tipo di società o altro ente;
- d. il trasferimento della residenza del socio in una Provincia diversa da quella in cui la cooperativa svolge la sua attività;

Il recesso non può essere parziale.

Il recesso deve essere esercitato per iscritto a mezzo di lettera raccomandata.

Gli amministratori devono esaminare la domanda di recesso entro sessanta giorni dal suo ricevimento.

Se sussistono i presupposti del recesso gli amministratori danno comunicazione al socio dell'accoglimento della domanda.

Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne comunicazione al socio il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento di detta comunicazione, può proporre opposizione innanzi il tribunale.

Gli amministratori non possono delegare i compiti di cui sopra.

Salvi i casi in cui e' diversamente stabilito dalla legge, il recesso ha effetto:

- per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla data di comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda;

- per quanto riguarda i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso se il recesso e' stato comunicato entro il mese di settembre, con la chiusura dell'esercizio successivo se il recesso e' stato comunicato dopo il 1° ottobre.

Art.12 - Esclusione

L'esclusione del socio cooperatore, può aver luogo:

1. per il mancato pagamento della quota sottoscritta;
2. per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dai regolamenti o dal rapporto mutualistico;



3. per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società e per l'esercizio in proprio da parte del socio di imprese che, per dimensioni, tipologia, e dislocazione sul territorio della attività, sono identiche o affini all'impresa esercitata dalla cooperativa così da potersi porre in concorrenza o in posizione di conflitto con essa;

4. per interdizione, inabilitazione, condanna del socio ad una pena che comporta la sua interdizione, anche temporanea dai pubblici uffici;

5. per fallimento del Socio;

6. negli altri casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

L'esclusione e' deliberata dagli amministratori, previa intimazione da parte degli amministratori al socio di rimuoverne, ove possibile, la causa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in materia di esclusione del socio.

Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

Art. 13 - Morte del Socio

I successori del socio defunto che si trovano nelle condizioni richieste dal precedente articolo 7, possono acquistare la qualità di socio della Cooperativa purché presentino la prescritta domanda all'Orga-

no Amministrativo entro sei mesi dal decesso del socio.

I successori acquistano la stessa posizione goduta dal socio defunto anche per quanto riguarda l'ordine di iscrizione nel libro soci, limitatamente ad una assegnazione.

Art. 14 - Liquidazione e rimborso della quota

La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione, o la morte del socio.

Essa comprende il valore nominale della quota, eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.

La liquidazione della partecipazione sociale non comprende anche il rimborso del sovrapprezzo.

Il pagamento deve essere effettuato nel termine massimo di novanta giorni dall'approvazione del bilancio.

Per la parte di liquidazione eccedente l'originario conferimento del socio e corrispondente alla frazione di quota assegnata al socio medesimo a titolo di distribuzione dei ristorni, come consentito dall'art.

2545 sexies c.c. l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione nel pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di cinque anni.

A fronte di tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.

Art. 15 - Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi

Il socio che cessa di far parte della società risponde verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso, la esclusione o la cessione della quota si è veri-

ficata.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesti l'insolvenza della società, il socio uscente e' obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la società gli eredi del socio defunto.

Patrimonio e mutualità

Art. 16 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, variabile e formato:

- dai conferimenti dei soci operatori;

- dai conferimenti di soci o di terzi, rappresentati dalle azioni di partecipazione cooperativa;

- dai conferimenti effettuati in occasione dell'emissione di strumenti finanziari;

b. dalla riserva legale;

c. dall'eventuale sovrapprezzo;

d. dalla riserva straordinaria;

e. da ogni altra riserva costituita dall'assemblea o prevista per legge.

Art. 17 - Prevalenza della mutualità

La cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto:

a. e' fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e

mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b. e' vietato distribuire le riserve fra i soci cooperatori;

c. in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

d. È fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 18 - Capitale sociale

Il capitale è variabile suddiviso in quote aventi valore minimo e massimo secondo le disposizione di legge al tempo dell'emissione.

Le quote sono indivisibili.

Nessun socio può avere una quota superiore al limite previsto dalla legge.

Art. 19 - Bilancio

L'esercizio sociale dura dodici mesi e va dall' 1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio gli amministratori provvedono alla redazione del bilancio, in conformità alla legge.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Art. 20 - Utili

La delibera sulla distribuzione degli utili provvede a destinarli:

- a. alla riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento;
- b. ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c. alla ripartizione dei dividendi, entro i limiti di legge e di statuto;
- d. alla riserva straordinaria;
- e. alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari nonché alle riserve all'uopo costituite per sostenere progetti utili a tutta la collettività secondo le decisioni dell'assemblea;

Art. 21 - Ristorni

In sede di approvazione del bilancio, su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare la ripartizione di ristorni ai soci.

I ristorni sono attribuiti ai soci cooperatori proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

I criteri di ripartizione dei ristorni sono determinati da apposito regolamento, con la precisazione che la qualità degli scambi mutualistici sarà calcolata con riferimento alla qualità delle prestazioni lavorative dei soci.

Decisioni dei soci - Assemblea

Art. 22 - Modalità di assunzione delle decisioni

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in assemblea generale sottopongono alla loro appro-

vazione.

Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con metodo assembleare.

Art. 23 - Convocazione

L'assemblea è convocata dagli amministratori mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza.

Esso potrà contenere anche l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione che non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

A cura degli amministratori, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve essere inviato, ai soci e agli altri aventi diritto (componenti dell'organo amministrativo e di controllo, ove esistente), a mezzo posta elettronica o consegnato a mano e controfirmato per ricevuta dal destinatario.

In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in proprio o per delega, tutti gli aventi diritto al voto e tutti gli amministratori, i sindaci ed il revisore, se nominati; in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Tuttavia in tale ipotesi dovrà darsi tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e revisore non presenti.

L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché

nel territorio italiano.

Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro centottanta giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta dei soci, ai sensi dell'art. 2367 c.c., quando ne sia fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo dei voti spettanti ai soci.

Art. 24 - Maggioranze costitutive e deliberative

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza, diretta o per delega, di tanti soci che rappresentino almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti i soci con diritto di voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'assemblea delibera validamente a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 25 - Intervento in assemblea e diritto di voto

Possono intervenire all'assemblea tutti i soci iscritti nel libro dei soci.

Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Ogni socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valore nominale della sua quota.

Il diritto di voto è sospeso per i soci che, dopo averne ricevuto richiesta per iscritto da parte degli amministratori, non hanno pagato in

tutto o in parte la quota, e per quelli nei cui confronti è stato intrapreso il procedimento di esclusione.

Art. 26 - Rappresentanza nell'assemblea

I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri soci.

La delega deve essere conferita per iscritto e deve indicare il nome del rappresentante; essa deve essere conservata dalla cooperativa.

Ciascun socio non può rappresentare più di cinque soci.

Amministrazione

Art. 27 - Amministratore Unico - Consiglio di amministrazione

Quando l'amministrazione della Società è affidata ad un Amministratore Unico, questi riunisce in sé tutti i poteri e le facoltà del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero minimo di tre ad un numero massimo di nove membri che vengono eletti dall'assemblea dei soci.

Gli amministratori sono esonerati dal prestare cauzione, durano in carica per un periodo non superiore a tre esercizi stabiliti all'atto della nomina e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Ad essi spetta il rimborso delle spese nell'esercizio delle loro mansioni, sostenute per conto della società.

Nella prima riunione i consiglieri eleggono tra loro il presidente ed il vice presidente.

Art. 28 - Modalità di convocazione e deliberazioni

del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione si raduna per invito del presidente tutte le volte che egli lo riterrà opportuno oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri.

La domanda deve essere compilata indicando il motivo della convocazione.

La convocazione è fatta a mezzo di posta elettronica non meno di tre giorni prima dell'adunanza e nei casi di urgenza almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando vi intervengono almeno la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti, le votazioni sono normalmente palesi, sono invece segrete quando ciò sia richiesto da un solo consigliere oppure quando si tratti di affari nei quali siano intervenuti od interessati i soci, amministratori, oppure loro parenti od affini fino al terzo grado.

A parità di voto nelle votazioni prevale il voto del Presidente, nelle segrete la parità comporta la reiezione della proposta.

Il consiglio di Amministrazione può nominare tra i soci della cooperativa il proprio segretario il quale assisterà alla seduta senza voto deliberativo.

Art. 29 - Poteri del Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della società pertanto tra l'altro spetta al consiglio:

a. curare le deliberazioni;

b. formare i bilanci;

c. formare il regolamento interno che sottoporrà all'approvazione dell'assemblea;

d. assumere, licenziare personale delle società, fissandone la retribuzione e le mansioni;

e. dare adesione agli organi consortili tra cooperative similari;

f. deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci;

g. compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione soltanto per quelli che disposizioni di legge e dell'atto costitutivo riservano all'assemblea.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più amministratori.

Art. 30 - Presidente - Vice Presidente

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la firma sociale e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Al Presidente sono attribuiti i poteri di ordinaria amministrazione; esso è pertanto autorizzato, tra l'altro a riscuotere da pubbliche amministrazioni, da banche, da istituti e da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo rilasciandone quietanza; compiere quanto altro rientri nell'oggetto sociale, che non sia espressamente riservato al consiglio di amministrazione e per legge, all'assemblea dei soci.

In caso di assenza o impedimento del Presidente le sue attribuzioni sono affidate al Vice Presidente, la firma del quale è sufficientemente atta ad attestare l'assenza del primo.

Controllo

Art. 31 - Controllo dei soci

I soci esercitano i poteri di controllo diretto loro attribuiti dalla legge.

I poteri di cui al comma precedente non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

Art. 32 - Organi

La cooperativa può nominare il collegio sindacale o un revisore.

La nomina degli organi di controllo è obbligatoria nei casi previsti dal codice civile.

Scioglimento e liquidazione

Art. 33 - Scioglimento

La cooperativa si scioglie per le cause previste dalla legge.

L'assemblea delibera o accerta lo scioglimento della cooperativa.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea nomina uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;
- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;
- a chi spetta la rappresentanza della cooperativa;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Art. 34 - Devoluzione

L'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformità al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera c) c.c.."

Io Notaio richiesto ho redatto il presente atto che, ho letto ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quaranta.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia su sette fogli per ventiquattro pagine intere e fin qui della venticinquesima e completato a mano da me Notaio.

Firmato: Pierluigi Paoletti; Guido Gallelli; Casimiro Corsi; Josef Hasslberger; Giorgio Scianitti; Gianpaolo Angelini; Kathleen Gordon; Antonio Amasio; Marco Polverari; Alessandro Ciaralli; Simone Itri; Albanese Marco; Alessandro Taddei Notaio.

CERTIFICO IO SOTTOSCRITTO DR. ALESSANDRO TADDEI, NOTAIO IN CERVETERI, ISCRITTO AL COLLEGIO NOTARILE DEI DISTRETTI RIUNITI DI ROMA, VELLETRI E CIVITAVECCHIA, CHE LA PRESENTE E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE E CONSTA DI N. Sette FOGLI.

SI RILASCIATA PER USO Consentito

CERVETERI, LI' 6 luglio 2011



DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITA' VARIAZIONE DATI O CESSAZIONE ATTIVITA' AI FINI IVA

DATI RICEVUTI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE A SEGUITO DI TRASMISSIONE DI COMUNICAZIONE UNICA (art. 9 D.L. 7/2007 convertito con L. 2 aprile 2007 n. 40) AL REGISTRO IMPRESE DI ROMA

Numero protocollo comunicazione: RI/PRA/2011/176663/100 Data protocollo comunicazione: 30/06/2011
Codice pratica: M11629Q0706

CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL NUMERO DI PARTITA IVA E/O CODICE FISCALE

Tipo soggetto: SOC.,COOP.,CONSORZI,ISCRITTI NEI REGISTRI O SCHEDARI
Tipo dichiarazione: INIZIO ATTIVITA'
Data inizio attività: 16/06/2011

Codice fiscale: 11499661004 Partita IVA: 11499661004
Denominazione: NOINET SOCIETA' COOPERATIVA
Tipo attività: 619099 - ALTRE ATTIVITA' CONNESSE ALLE TELECOMUNICAZIONI NCA
Domicilio fiscale:
 Provincia: RM
 Comune: CERVETERI
 Indirizzo: LARGO VILLA OLIO N 6

Codice fiscale RAPPRESENTANTE: PLVMRC76H24H501N
Cognome e nome: POLVERARI MARCO

Ufficio finanziario competente: UT CIVITAVECCHIA



Camera di Commercio
Roma



registroimprese

www.registroimprese.it

N. PRA/176663/2011/CRMAUTO

ROMA, 30/06/2011

RICEVUTA DELL'AVVENUTA PRESENTAZIONE VIA TELEMATICA ALL'UFFICIO
REGISTRO IMPRESE DI ROMA
DEI SEGUENTI ATTI E DOMANDE:

RELATIVAMENTE ALL'IMPRESA:
NOINET SOCIETA' COOPERATIVA

LARGO VILLA OLIO 6
00052 CERVETERI RM

FORMA GIURIDICA: SOCIETA' COOPERATIVA
CODICE FISCALE: 11499661004

NUMERO REPERTORIO ECONOMICO AMMINISTRATIVO: 1307324

ELENCO DEGLI ATTI PRESENTATI:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 1) A01 ATTO COSTITUTIVO | DT.ATTO: 16/06/2011 |
| 2) A06 NOMINA/CONFERMA AMMINISTRATORI | DT.ATTO: 16/06/2011 |

ELENCO DEI MODELLI PRESENTATI:

S1	ISCRIZIONE DI SOCIETA', CONSORZIO, G.E.I.E., ENTE PUBBL. ECON.
P	n. 5 ISCRIZIONE NEL RI E REA DI ATTI E FATTI RELATIVI A PERSONE
C4	COM. UNICA PRESENTATA AI FINI R.I. E AGENZIA DELLE ENTRATE

RICHIESTE L'ISCRIZIONE NELLA SEZIONE ORDINARIA

DATA DOMANDA: 29/06/2011 PERVENUTA IL: 29/06/2011 DATA PROTOCOLLO: 30/06/2011

ESATTI PER BOLLI	**65,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER DIRITTI	**90,00**	CASSA AUTOMATICA
ESATTI PER D.ANNUO IS	**200,00**	CASSA AUTOMATICA
TOTALE	EURO **355,00**	

*** Pagamento effettuato in Euro ***

INDIRIZZO DI RIFERIMENTO: TDDLSN64P25H501N-TADDEI ALESSANDRO-ATADDE

FIRMA DELL'ADDETTO
PROTOCOLLAZIONE AUTOMATICA

Data e ora di protocollo: 30/06/2011 08:16:23
Data e ora di stampa della presente ricevuta: 30/06/2011 08:16:26

Estremi di firma digitale

Validità sconosciuta

Digitally signed by Pietro Abate
Date: 2011.06.30 08:25:42 CEST
Reason: Conservatore Registro Imprese
Location: C.C.I.A.A. di ROMA



RMRIPRA



0001766632011